



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO: TARI. Determinazioni in ordine alle tariffe anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTA**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito nel rispetto delle norme sul distanziamento disposte per l'emergenza Covid-19, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ
MICHELIS DANILA	CONSIGLIERE	NO
MAO ENZO	CONSIGLIERE	SÌ
MAO CHRIS	CONSIGLIERE	SÌ
VINAI GIANNI	CONSIGLIERE	NO
DANI FAUSTO	CONSIGLIERE	SÌ
BALSAMO DANIELA	CONSIGLIERE	NO
BENZO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	SÌ
BALBIS MANUEL	CONSIGLIERE	SÌ
BOSIA ERMANNNO	CONSIGLIERE	SÌ
Totale presenti:		8
Totale assenti:		3

Assiste quale Segretario la Sig.ra CHIABRA Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge n. 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge 02.05.2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n. 160, che testualmente recita

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della

TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19.05.2020 n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020 n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del D.L. 17.03.2020 n. 18, che testualmente recita:

*“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 07/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art.58-qui quies del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 che ha variato la categoria degli studi professionali dalla 8 alla 9;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992 nella misura fissata dall'Amministrazione provinciale;

Visto il del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 24.04.2014, e richiamato in particolare il Capo IV che disciplina la materia della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 34 che testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno, per il corrente anno, a seguito dell'emergenza COVID-19 prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 22/04/2020 "Emergenza COVID-19. Determinazioni in ordine alla TARI anno 2020 con la quale veniva disposto di proporre al Consiglio Comunale di adottare nella deliberazione di approvazione delle tariffe le seguenti agevolazioni alla TARI per l'anno 2020 per le categorie e gli individui che hanno subito una riduzione del proprio reddito a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19:

- a) esentare dal pagamento della TARI proporzionalmente al periodo di chiusura obbligatoria imposta da leggi nazionali e regionali limitatamente gli immobili utilizzati per l'attività con esclusione dei depositi, dei magazzini, dei garages e delle abitazioni, i seguenti operatori economici:
 - pubblici esercizi (Alberghi – Ristoranti – Bar – B&B – Pizzerie- Rifugi)
 - artigiani
 - attività commerciali
- b) posticipare per le attività soprariportate al punto a) la data di scadenza della prima rata al 30 settembre 2020;
- c) ridurre del 30% la TARI unicamente sull'abitazione principale di residenza a tutti i nuclei familiari in cui almeno 1 componente abbia subito una riduzione del reddito a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (cassintegrati o titolari di attività chiusa per disposizione normativa) e ai beneficiari dei buoni spesa comunali che non abbiano accesso al bonus tari 2020 previsto dalla Legge di Bilancio.
- d) Disporre che le agevolazioni saranno attribuite a seguito di presentazione di domanda da parte degli aventi diritto e che le riduzioni saranno calcolate a conguaglio sulla seconda rata.

Vista la delibera ARERA n.158/2000 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni Tari alla luce dell'emergenza da Covid-19 che definisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza;

Vista la nota di approfondimento IFEL del 31/05/2020 nella quale viene rilevato come tutte le agevolazioni previste da ARERA siano già astrattamente ricomprese nella potestà concessa ai Comuni dall'art.1 c.660 L.147/2013 che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, consentendone lo scopo sociale;

Considerato che le disposizioni proposte dalla Giunta Comunale per le attività non domestica rispettano i minimi imposti dalle previsioni Arera risultando più favorevoli;

Ritenuto inoltre ai sensi dell'art.20 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale "Ulteriori esenzioni ed agevolazioni" di approvare la riduzione proposta dalla Giunta Comunale del 30% della TARI unicamente sull'abitazione principale a tutti i nuclei familiari in cui almeno 1 componente abbia subito una riduzione di reddito a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (cassaintegrati o titolari di attività chiusa per disposizione normativa) e ai beneficiari dei buoni spesa comunali che non abbiano accesso al bonus tari 2020 previsto dalla Legge di Bilancio;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
F.to (BELLI Graziella)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (BELLI Graziella)

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal Sindaco:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della TARI, già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 07.02.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17.03.2020 n. 18, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che gli studi professionali in attuazione dell'art.58-qui quies del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 sono stati passati dalla categoria 8 alla categoria 9;

4. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 nella misura del 5%;
5. Di posticipare, per il corrente anno, la data di scadenza della prima rata della TARI al 30/09/2020 per i pubblici esercizi, le attività artigianali e commerciali che sono stati obbligati alla chiusura a seguito dei provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
6. Di disporre per il corrente anno che siano applicate, in relazione all'emergenza Covid-19, le seguenti agevolazioni:
 - a. esentare dal pagamento della TARI proporzionalmente al periodo di chiusura obbligatoria imposta da leggi nazionali e regionali limitatamente gli immobili utilizzati per l'attività con esclusione dei depositi, dei magazzini, dei garages e delle abitazioni, i seguenti operatori economici:
 - i. -pubblici esercizi (Alberghi – Ristoranti – Bar – B&B – Pizzerie- Rifugi)
 - ii. -artigiani
 - iii. -attività commerciali
 - b. ridurre del 30% la TARI unicamente sull'abitazione principale a tutti i nuclei familiari in cui almeno 1 componente abbia subito una riduzione di reddito a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (cassaintegrati o titolari di attività chiusa per disposizione normativa) e ai beneficiari dei buoni spesa comunali che non abbiano accesso al bonus tari 2020 previsto dalla Legge di Bilancio
7. Di disporre che dette agevolazioni siano attribuite a seguito di presentazione di domanda da parte degli aventi diritto, da presentare entro il 30 settembre 2020, e che dette riduzioni siano calcolate a conguaglio sulla seconda rata;
8. Di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste in attuazione dell'art.20 bis del vigente regolamento comunale TARI trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022 mentre le minori entrate derivanti dalle agevolazioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art.107 comma 5 ultimo periodo del D.L.18/2020;
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

e successivamente attesa la necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione, visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. 0
Votanti	n.8
Voti favorevoli	n 8
Voti contrari	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14-lug-2020 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 14-lug-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-giu-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIABRA Maria Gabriella